

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. CAMPANIA-NAPOLI,
SEZIONE III, N. 96/2021 DEL 13.1.2021, RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. N.
4960/2020 (ex T.A.R. Campania-Salerno R.G. n. 1322/2020)**

*** **

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'**ordinanza del T.A.R. Campania-Napoli, Sezione III, n. 96/2021 del 13.1.2021** resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 4960/2020 (ex T.A.R. Campania-Salerno R.G. n. 1322/2020), al fine di consentire la legale conoscenza del ricorso ai ***“soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente”*** (e, cioè, nella graduatoria unica regionale definitiva approvata con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 15.7.2020), così come espressamente individuati dal Tribunale Amministrativo, in qualità di controinteressati.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), digitando sulla home page la sezione ***“TAR”***, poi la sottosezione ***“TAR Campania - Napoli”***, poi la voce ***“Ricerche - Ricorsi”*** e provvedendo, infine, all'inserimento del numero di R.G. n. 4960/2020.

*** **

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE:

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione III.

2. NUMERO DEL RICORSO:

R.G. n. 4960/2020. Udienza pubblica fissata per l'8.6.2021.

3. PARTE RICORRENTE:

avv. Gennaro LAMANNA (cod. fisc. LMN GNR 67B06 L628H), in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale **“LAMANNA GENNARO”** (partita IVA 03422400659), rappresentato e difeso da sé stesso, nonché, congiuntamente e disgiuntamente, anche dall'avv. Alberto La Gloria.

4. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

a) decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 15.7.2020, pubblicato sul B.U.R.C. n. 147 del 20.7.2020, con il quale è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale definitiva del “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Tipologia di intervento 4.1.1*”, comprensiva di diversi elenchi ivi allegati, **nella parte in cui** la domanda di sostegno presentata dal ricorrente è stata graduata al 182° posto dell’elenco allegato C (delle “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”) con il punteggio complessivo di 59 punti; **b)** provvedimento dell’Autorità di Gestione - Regione Campania contenente la “*check list istruttoria della domanda di sostegno*” presentata dal ricorrente (prot. AGEA.ASR.2020.0191560 del 12.3.2020), rilasciato in sede di accesso agli atti; **c)** “*relazione sull’attività di istruttoria svolta*” (sulla domanda di sostegno presentata dal ricorrente) del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno del 7.9.2020, rilasciata in sede di accesso agli atti; **d)** ogni altro provvedimento e/o verbale assunto dall’Autorità di Gestione - Regione Campania, con i quali si è provveduto all’attribuzione del punteggio alla domanda di sostegno presentata dal ricorrente, nonché di tutta l’eventuale e ulteriore documentazione che fosse stata posta a fondamento della decisione di non assegnargli l’ulteriore punteggio di 5 punti per il sub-criterio di selezione di cui al paragrafo 11, punto 5, lettera b), del bando di attuazione (“*richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3*”), atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti; **e)** ogni altro provvedimento regionale che sia, eventualmente, intervenuto dopo la pubblicazione del bando di attuazione del 2017 e che abbia fissato una nuova, diversa e più stringente modalità di attribuzione del punteggio per il sub-criterio di selezione di cui al precedente punto d), atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; **f)** ogni altro atto istruttorio che sia stato, comunque, assunto nel corso dell’esame e della valutazione della domanda di sostegno presentata dal ricorrente, atto non conosciuto, con espressa

riserva di motivi aggiunti; **g)** ove e per quanto occorra, decreto dirigenziale della Regione Campania n. 136 del 2.8.2019, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno presentate per la tipologia di intervento 4.1.1; **h)** ove e per quanto occorra, decreto dirigenziale della Regione Campania n. 39 del 17.2.2020, con il quale è stata approvata la rettifica della graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno presentate per la tipologia di intervento 4.1.1, di cui al precedente punto g); **i)** tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.

5. SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO:

5.1. Il ricorrente ha, innanzitutto, dimostrato il suo interesse al ricorso e fornito la prova di resistenza. Il ricorrente ha, invero, conseguito il punteggio complessivo di **59 punti**, venendo così graduato al **182° posto** dell'elenco allegato C (delle “*domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”). Ove, però, gli fosse stato legittimamente assegnato anche l'ulteriore punteggio di 5 punti (oggetto del presente ricorso), il ricorrente avrebbe dovuto conseguire, de jure, il punteggio complessivo di **64 punti** (come già esattamente computato nella scheda di autovalutazione allegata alla sua domanda di sostegno). In tal caso, con la corretta attribuzione di tale punteggio finale, il ricorrente: - **non solo scalerebbe l'intera graduatoria dell'elenco allegato C**, nell'ambito della quale ai primi quattro posti sono state graduate domande di sostegno con lo stesso punteggio di 64 punti che, però, presentano un contributo ammesso di importo ben superiore rispetto a quello del ricorrente; - **ma rientrerebbe, a pieno titolo, anche nella graduatoria dell'elenco allegato B** (delle “*domande ammissibili e finanziabili*”), nell'ambito della quale, con lo stesso punteggio di 64 punti, tra la posizione 188 e la posizione 212, sono utilmente graduate 25 domande di sostegno che, però, anche in tal caso, presentano in molti casi un contributo ammesso di importo ben superiore rispetto a quello del ricorrente. Ne deriva, pertanto, che, con il conseguimento del punteggio complessivo di 64 punti che sicuramente gli spettava (come subito si dimostrerà), è

pressochè certo che il ricorrente avrebbe dovuto ottenere il finanziamento richiesto, in quanto si trova nella favorevole condizione di poter beneficiare di entrambi i criteri di preferenza che il bando di attuazione ha previsto per il caso di parità di punteggio tra più domande di sostegno: - ha presentato per la prima volta la domanda di sostegno per la misura 4.1.1 e non è stato mai assegnatario degli altri contributi ivi indicati; - ha presentato un progetto con **valore economico** (della spesa ammissibile) **inferiore rispetto a molte altre domande**, sia nell'elenco allegato C sia nell'elenco allegato B, che hanno conseguito lo stesso punteggio complessivo di 64 punti.

5.2. Nel merito, i provvedimenti regionali che hanno attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 59 punti, anziché 64 punti, **privandolo ingiustamente dei 5 punti previsti per il criterio di cui al paragrafo 11, punto 5, lettera b), del bando di attuazione**, sono manifestamente illegittimi, anzi del tutto arbitrari e abnormi. La lex specialis della selezione ha, invero, prescritto, in maniera chiara e inequivoca, che, nell'ambito del più ampio elemento o principio di selezione delle “*caratteristiche tecniche/economiche del progetto*”, **dovevano essere assegnati, in misura fissa, 5 punti per il criterio sub b)** che corrispondeva alla “**richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3**”. Ai sensi di tale prescrizione, CHE VINCOLAVA LA STESSA REGIONE CAMPANIA ALLA SUA PIÙ STRETTA OSSERVANZA E CHE NON POTEVA ESSERE DIVERSAMENTE INTERPRETATA E/O ALTRIMENTI DISATTESA, il ricorrente doveva allegare alla sua domanda di sostegno **semplicemente un'istanza di adesione ad un piano assicurativo agricolo** (o ad un fondo di mutualizzazione) e, cioè, in termini concreti, un **impegno vincolante** ad assicurare le produzioni vegetali o agricole di cui ha previsto la coltivazione con il progetto proposto per il finanziamento. La norma trova la sua logica e naturale **ratio** nell'esigenza di tenere immuni le aziende (che abbiano ottenuto il finanziamento regionale) dai possibili rischi connessi all'esercizio dell'agricoltura e, ovviamente, è destinata ad avere piena operatività **soltanto nel**

momento in cui una determinata domanda di sostegno abbia effettivamente conseguito il contributo richiesto, **e non già all’atto della semplice partecipazione alla selezione** (di cui il richiedente non può certo conoscere in anticipo il possibile esito). E che si dovesse trattare di una **mera istanza** (e non di altro) è confermato anche nella nota 9 a piè di pagina, ove si legge che **“il richiedente deve indicare i riferimenti dell’istanza di copertura assicurativa** di cui al D.M. 30/12/2016, pubblicato sul GURI n. 38 del 15/02/2017 e ss.mm.ii. (**es. numero PAI**)”. In data **12.3.2018, il ricorrente**, pertanto, come già anticipato in narrativa, **ha debitamente provveduto ad aderire al Piano Assicurativo Agricolo (PAI) per l’anno 2018** (che ha acquisito il numero PAI 80925306781) per la copertura assicurativa del prodotto **“olive olio”**, adesione che è stata, poi, debitamente allegata alla domanda di sostegno, presentata in data 3.5.2018, nella cartella **“altra documentazione utile al perfezionamento della pratica”**. Con tale istanza, assumendone il vincolante impegno, il ricorrente, dando preliminarmente atto della necessità di **“ricevere un contributo pubblico per sostenere lo sforzo finanziario connesso al pagamento del premio di una polizza assicurativa per le finalità indicate nel programma nazionale di sviluppo rurale e nell’avviso sopracitato”**, ha espressamente dichiarato, a tal fine, **“di voler procedere alla stipula di una polizza a copertura delle produzioni indicate al quadro C del presente documento, in virtù delle aspettative originate dal programma nazionale di sviluppo rurale”**. Era questo, e non altro, l’impegno (E, QUINDI, IL REQUISITO) **richiesto dal bando di attuazione**, al quale, automaticamente, doveva corrispondere l’attribuzione del punteggio di 5 punti.

6. CONCLUSIONI: ● accoglimento, previa sospensione dell’esecuzione, del ricorso; ● accertamento del diritto del ricorrente a vedere la sua domanda di sostegno inclusa nell’elenco allegato B (delle **“domande ammissibili e finanziabili”**), con il punteggio complessivo corretto di 64 punti.

7. ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI:

1. DI CARLO GIUSEPPE, 2. ROBERTIELLO SANTO, 3. IANNUCILLI LORETO, 4.

AVV.TI ALBERTO LA GLORIA E GENNARO LAMANNA
LARGO DOGANA REGIA 15
84121 SALERNO

SERINO GIOVANNA, 5. BARBONE ANTONELLA, 6. SANTO ANTONIO, 7. TARANTINO SILVANA, 8. VIGORITA FRANCESCO, 9. ISOLDI BRUNO PASQUALE, 10. TRONCA CARMELA, 11. ROLLO ANTONIO, 12. MAFFEO ANTONIO, 13. D'ANGELO LIBERO, 14. AUTERO ROSSELLA, 15. S.A. TENUTA MARTINO SAS, 16. RUBINO VALERIANO, 17. DI MUCCIO ANTONIO, 18. FELICE DOMENICO, 19. ROMANZI PAOLA, 20. RICCO COSIMINA, 21. GUGLIELMUCCI TONINO, 22. MASSA TERESA ANTONIO, 23. CUSANELLI DOMENICO, 24. MASTRANTONE DOMENICO, 25. BELPERIO ADELINA, 26. CHILLEMI GIUSEPPE, 27. LEPPA NICOLINO, 28. ROBERTO ANNIBALE, 29. FUSCO DOMENICANGELO, 30. ACETO GIUSEPPE, 31. CARMANDO FRANCESCO, 32. NIGRO GIUSEPPINA, 33. BOZZUTO MARIA ROSA, 34. MASCOLO MARIA, 35. DE GRUTTOLA DANIELA, 36. RUSSO VINCENZO, 37. PARRILLI ALFREDO, 38. SARNI ENZO, 39. MAFFEO MARIA ROSA, 40. DE GUGLIELMO MAURIZIO, 41. D'AGOSTINO MASSIMO, 42. PICCIRILLO INNOCENZO, 43. LOGUERCIO GIUSEPPE, 44. GIGLIO CESARINA, 45. MONTEFORTE MARIA TERESA, 46. SCARANO VITO, 47. CICCONE FRANCO, 48. CIROTA CRISTOFARO, 49. CETRANGOLO ELISEO, 50. PADULA MICHELANGELO, 51. VERTULLO FRANCESCA, 52. ACOCELLA GIUSEPPINA, 53. CIROTA GIANVINCENZO, 54. CILENTI MARIA, 55. LABBRUZZO CRESCENZO, 56. LORDI VITO, 57. ANTICA TROCHLEA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., 58. CIOFFI EUGENIO, 59. CARMASCIANDO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., 60. COLICINO GIOVANNI, 61. FIORILLO CARMINE, 62. PISCITELLI ANTONIO, 63. MOCCIA CARMELA, 64. FERRARO ANTONIO, 65. SOCIETA' AGRICOLA LA PERLA VERDE S.R.L., 66. ROMANO DOMENICO, 67. MANZO NICOLA, 68. NISTA MARIALIBERA, 69. BELLO GABRIELE, 70. TRONCO AGRICOLA S.R.L., 71. GARGANO DOMENICO, 72. ORLANDO ROBERTO, 73. MEROLA FILOMENA, 74. ZEOLI ANGELO, 75. MACOLINO FRANCESCO, 76. LEPPA GIUSEPPINA, 77. DE MARTINO ANGELA, 78. RAPUANO GELSOMINA, 79. RANDELLI FRANCESCO, 80. D'ELIA RAFFAELE, 81. SGAMBATO CARMELA, 82. VIETRI RAFFAELLA, 83. BRUNO DOMENICO, 84. GAGLIARDI DIODORO, 85. PARLAPIANO GIUSEPPE, 86. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA PODERE SAN DOMENICO, 87. LOGUERCIO ANTONIO, 88. PARISI

AVV.TI ALBERTO LA GLORIA E GENNARO LAMANNA
LARGO DOGANA REGIA 15
84121 SALERNO

GIANVITO, 89. AGRIPALMENTIERI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, 90. DELLA ROSA MARCELLO, 91. AUMENTA TERESA, 92. COCCA GIOVANNI, 93. PASSO DELLE TORTORE SRL - SOCIETA' AGRICOLA, 94. ROMANO COSIMO, 95. DI LIONE CARMINE, 96. MELE FORTUNATO, 97. MAZZACANO ROBERTO, 98. CECERE IACOPO, 99. CICCONE ROSA, 100. SOCIETA' AGRICOLA CAUTIERO S.A.S. DI CROPANO IMMACOLATA E C., 101. VERRILLI SAVERIO LUCIO, 102. MAGLIONE SARA, 103. LUBELLI DARIO, 104. DI MARIA EZECHIELE MATTEO, 105. LADDAGA LUCIA, 106. DEL SORDI ANNA, 107. VERRILLI LEONARDO, 108. FINELLI CINZIA, 109. VERRILLI ANTONIO, 110. SALUS MONTESANO SOCIETA' AGRICOLA SRL CON UNICO SOCIO, 111. GAUDIOSI LUIGI, 112. LOMBARDI MICHELA, 113. MANCINI ANGELANTONIO, 114. CIOTTA LUIGIA, 115. BIANCANIELLO ANTONIETTA, 116. CALANDRIELLO GIOVANNI, 117. B.BIO ITALIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L., 118. GREGORIO ANTONELLA, 119. QUAGLIA GIOVANNI, 120. PALUMBO WALTER, 121. GAGLIARDI SEBASTIANO, 122. FERRO GIUSEPPE, 123. FICETO MARIA TERESA, 124. TERMINIO SOC. COOP. AGRICOLA, 125. GALLO ANDREA, 126. DI FEO GIUSEPPE, 127. RAMBALDI DANIELE, 128. CASSETTA GIUSEPPE, 129. LANZALOTTO MARIA GIOVANNA, 130. TUCCI ALESSANDRO, 131. RINASCITA SANZESE SOCIETA' COOPERATIVA, 132. LA ROCCA CARMINE, 133. SIMEONE GELSOMINO, 134. BOSCO MAURO, 135. DELLI RUSSI DANIELA, 136. PASSARO FRANCESCO, 137. GAGLIARDI ANTONIO, 138. CARFAGNO LIDIO, 139. D'UVA SEBASTIANO, 140. FORGIONE GERARDO, 141. POZZUTO GIORGIO, 142. PUNZI ALESSANDRO, 143. FORTUNATO MARCELLA, 144. IANNUZZI ANTONIO, 145. FINELLI PASQUALE, 146. SANTIQUARANTA SNC DI BALDINO LUCA & C. SOCIETA' AGRICOLA, 147. PRETELEO SRLS, 148. SANTANIELLO ANTONIO, 149. DI LEO NICOLETTA, 150. BELPERIO ANTONIO, 151. CORSO FILOMENA, 152. RINALDO FRANCESCO, 153. DI LEO ANNA, 154. FERRENTINO ANGELA FRANCESCA, 155. TARANTINO GIOVANNI, 156. PAPA VERONICA, 157. BRACONE AMALIA, 158. MARINO DARIO, 159. FARINA LUIGI, 160. STRAZZA NICOLA, 161. VORRASO ANTONIO, 162. FRATELLI D'OTO SOCIETA' AGRICOLA A R.L., 163. TROIANO GIUSEPPINA, 164. CASAZZA SOCIETA' AGRICOLA A

AVV.TI ALBERTO LA GLORIA E GENNARO LAMANNA
LARGO DOGANA REGIA 15
84121 SALERNO

RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, 165. ROMANELLI GIOVANNA, 166. LEPPA GIORGIO, 167. LOMBARDI GIOVANNI, 168. COLETTA ANTONIETTA, 169. CASTALDO GIUSEPPINA, 170. D'ALOIA GIUSEPPE, 171. CEFALO ANTONIO, 172. PACIFICO CARMELA, 173. DE IESO NICOLINO, 174. STORTI GIOVANNI, 175. DI LUNA GERARDO, 176. VERRILLI ANGELANTONIO, 177. MARCANTONIO GIOVANNI, 178. FISCHETTI MAURIZIO, 179. ZAPPARELLI MICHELANGELO, 180. PEPE ANTONIO, 181. ZUPPA LORETTA, 182. MORANO ROBERTO, 183. LONGO FRANCO, 184. ZAMPELLI GIOVANNI, 185. MAFFEO LUCIA, 186. FARAONE VITA, 187. INVERSO ANNALaura, 188. PARENTE ROSANNA, 189. CAPORALE FRANCESCO, 190. SANTOLI ANGELA MARIA, 191. GOGLIA CARMINE, 192. VENUTI ANGELO, 193. GOLIA NICOLA, 194. TRETOLA VITTORIA, 195. RINALDI ANTONELLO, 196. DI MENNA ROBERTO, 197. MODOLA NICOLA, 198. ABBATANGELO MARIA, 199. ROSAMILIA RAFFAELE, 200. BASILE LUCIA, 201. SATURNO RAFFAELE, 202. CELETTI ROCCHINA, 203. LO RUSSO LUCIANO, 204. ZUCCHETTO RAFFAELE, 205. AMBROSIO MASSIMO VALENTINO, 206. FRANGIOSA NATALINA.

*** **

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania-Napoli, Sezione III, n. 96/2021 del 13.1.2021 al fine di consentire la legale conoscenza del ricorso ai soggetti controinteressati.

*** **

Salerno, 22.3.2021

(avv. Alberto La Gloria)